

R.G. n. 288/2020



CORTE di APPELLO di BARI

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Riunita in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Mitola Presidente

Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere

Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2020 R.G.A.C.C., promossa

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di appello

- Appellante -

nei confronti di

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Defazio giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

- Appellato -

nonché di

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]



- Appellati contumaci -

con l'intervento del **PG presso la Corte di Appello di Bari**

- Interveniente "ex lege" -

OGGETTO: Querela di falso

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°3.2022 in cui la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – [REDACTED] è deceduta in Trani, all'età di ottantadue anni, [REDACTED] lasciando quali eredi legittimi i suoi figli [REDACTED]
[REDACTED]

1.1. – Dopo la sua morte si è scoperto che, con testamento olografo [REDACTED] la "de cuius" aveva istituito erede universale il figlio [REDACTED]. Il patrimonio ereditario è costituito dall'immobile sito a Trani in via Verga n. 6, con ripostiglio ubicato sul lastrico solare, e dai relativi beni mobili in esso esistenti.

2. – A seguito della pubblicazione del testamento olografo, avvenuta il [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il fratello [REDACTED] e tutti gli altri germani, chiedendo di (A) accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo della madre; (B) annullare la denuncia di successione e, quindi, disporre la revoca della relativa trascrizione immobiliare; (C) disporre l'annotazione sui pubblici registri immobiliari della revoca del trasferimento di proprietà; (D) condannare [REDACTED] a rimettere nella disponibilità di tutti gli altri eredi l'immobile oggetto del lascito testamentario.

3. – Alla domanda di falso ha resistito il convenuto, che ne ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità, deducendone subordinatamente l'infondatezza nel merito. Anche l'altro fratello [REDACTED] si è costituito nel giudizio di primo grado, concludendo per la declaratoria di nullità del testamento olografo, con la devoluzione dell'eredità "ex lege".



4. – La causa è stata istruita con ctu grafologica svolta dalla prof.ssa Micaela Frisini, la quale ha accertato l'apocrifia del negozio "mortis causa", sia nel testo che nella sottoscrizione.

5. – Con sentenza n. 225/2020, pubblicata il 31.1.2020, il Tribunale di Trani in composizione collegiale ha accolto la querela proposta dall'attore ed ha dichiarato la falsità del testamento olografo del ██████████ recante l'apparente firma di ██████████; ha disposto ex art. 226 cpc la cancellazione dello stesso testamento; ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del fratello ██████████ ha posto a carico del soccombente le spese di ctu.

6. – Avverso la sentenza ██████████ con citazione notificata il ██████████ ha proposto appello, sulla scorta di cinque motivi, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc.

7. – Al gravame ha unicamente resistito ██████████ che ha chiesto di dichiararne l'inammissibilità ex art. 348-bis cpc o, in subordine, di respingerlo nel merito.

8. – Con ordinanza del ██████████ l'adita Corte di Appello ha rigettato sia l'istanza di "inibitoria processuale" e sia quella formulata ai sensi dell'art. 348-bis cpc ed ha disposto la rinnovazione della citazione agli appellati non costituiti.

9. – All'udienza del 1°3.2022 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 e la conseguente improcedibilità della domanda (di querela di falso) in quanto con la stessa l'attore ha fatto valere un proprio diritto successorio, di talché si tratterebbe di un'azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie, come tale soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria.

2. – Con il secondo motivo ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso in quanto l'autenticità nel negozio testamentario doveva essere fatta valere mediante la proposizione di domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo, come statuito da *Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12307*.



3. – Con il terzo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale aderito alle contraddittorie ed immotivate conclusioni del Ctu, che non avrebbe acquisito informazioni extragrafiche e scritture comparative autografe, nè tenuto conto del sopraggiunto aggravamento delle condizioni di salute dell'ereditanda, aventi diretta incidenza sulla corretta esecuzione e sull'attendibilità dell'accertamento grafologico.

4. – Con il quarto motivo l'impugnante ha lamentato l'omessa ammissione di prove orali (interrogatorio formale della sorella [REDACTED] e testimonianza di [REDACTED], dedotte al fine di dimostrare che la madre avrebbe redatto personalmente la scheda testamentaria ed istituito il figlio [REDACTED] quale suo erede universale a titolo di ricompensa per l'assistenza da lui prestata in favore della stessa genitrice fino alla sua morte.

5. – Con il quinto motivo l'appellante si è doluto dell'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese processuali pur in presenza di una situazione di soccombenza reciproca derivante dal mancato accoglimento delle altre domande proposte dall'attore.

6. – In via preliminare dev'essere dichiarata la contumacia [REDACTED] ed [REDACTED]

7. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento poiché l'azione proposta da [REDACTED] nel 2014, dunque prima del risolutivo intervento “nomofilattico” del massimo consesso di legittimità in ordine all'individuazione dello strumento processuale da utilizzare per far valere la falsità del testamento olografo, è indiscutibilmente qualificabile come querela di falso in via principale proprio in base alla pretesa sostanziale ed ai fatti dedotti a fondamento della domanda attorea e non concerne la materia delle successioni ereditarie. Conseguentemente [REDACTED] prima di esercitare l'azione, non era tenuto ad attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1-bis D.Lgs. n. 28/2010.

7.1. – L'esattezza di detta conclusione è suffragata dai seguenti dirimenti argomenti: a) la querela di falso in via principale si esaurisce nell'esperimento di un'autonoma domanda che introduce un giudizio avente come oggetto esclusivo la dichiarazione di falsità del documento



impugnato, senza che sia consentita, nell'ambito dello stesso giudizio, la proposizione di altre domande, quantunque dipendenti da quella di accertamento della falsità del medesimo documento (cfr. sul punto *Cass. 5.6.2006 n. 13190*); b) il predetto art. 5 co. 1-bis racchiude una norma di stretta interpretazione e non può, quindi, essere interpretato in senso estensivo – cioè fino ad ammettersi irragionevolmente che l'accoglimento della querela di falso proposta contro un testamento olografo, integrando il presupposto per il riconoscimento di diritti di natura successoria, attragga la controversia introdotta ai sensi degli artt. 221 e segg. cpc all'area di operatività della mediazione obbligatoria – in quanto, trattandosi di disposizione prevedente una condizione di procedibilità, costituisce una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. (cfr., in tema, *Cass. 21.1.2004 n. 967*); c) la previsione dell'obbligatorio intervento del Pm, denotativa dell'interesse pubblicistico all'accertamento del falso documentale e della non disponibilità del diritto dedotto in giudizio, lascia seriamente dubitare persino dell'ammissibilità della mediazione "delegata" per i giudizi di querela di falso, escludendo, comunque, per gli stessi, in termini di incontrovertibile certezza, l'applicabilità della disciplina della mediazione obbligatoria "ex lege".

8. – Anche il secondo motivo è meritevole di reiezione poiché la decisione delle Sezioni Unite del 2015, aderendo inopinatamente ad una isolata pronuncia di legittimità risalente agli anni '50 ed inaugurando una "terza via" nell'individuazione dello strumento di contestazione della scheda testamentaria, costituito dall'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata, in tal modo ripudiando le contrapposte tesi fino a quel momento sostenute nel panorama giurisprudenziale della querela di falso o del disconoscimento ex art. 214 cpc e lasciando irrisolto il problema interpretativo relativo alla sorte dei giudizi introdotti in epoca anteriore alla stessa decisione del giudice della nomofilachia, non può escludere, comunque, che la parte che intenda denunciare l'apocrifia di un testamento olografo possa avvalersi, in alternativa all'azione di accertamento negativo, della querela di falso, la quale resta pur sempre un rimedio



espressamente previsto dall'ordinamento, ove non intenda limitarsi a contestare la genuinità della scheda testamentaria con effetti circoscritti alla controparte, bensì conseguire un risultato più ampio e definitivo, come quello di eliminare dalla realtà giuridica il documento con sentenza avente efficacia "erga omnes".

9. – Non miglior sorte accompagna il terzo motivo di appello giacché il responso di falsità materiale del testamento olografo della "de cuius" è frutto di un'indagine grafologica metodologicamente corretta nonché di approfonditi accertamenti tecnici immuni da errori o da deficienze valutative.

9.1. – In particolare l'esperta, dopo essersi avvalsa di plurimi documenti comparativi formati in epoca prossima [redacted] all'apparente data di redazione del negozio testamentario e dopo averli confrontati con la scrittura privata in verifica, è pervenuta alla motivata e coerentemente esplicitata conclusione, supportata da inequivoche e perspicue riproduzioni grafiche, che il testamento olografo non appartiene alla mano di [redacted] essendo emerse numerose divergenze, tutte nitidamente descritte nell'elaborato consulenziale, sotto il profilo dell'erogazione pressoria, della cinetica scrittoria, della gestualità e dei gesti fuggitivi.

9.2. – Quanto alle compromesse condizioni di salute in cui la testatrice versava all'epoca della stesura della scheda, il Ctu ha chiarito che la stessa nel [redacted] era affetta da una lombalgia cronica con grave limitazione funzionale dei soli arti inferiori, patologia che non ha avuto alcuna influenza a livello grafomotorio e non ha intaccato il normale utilizzo degli arti superiori, tanto avvalorando ulteriormente l'attendibilità dell'analisi grafologica compiuta sulla scheda testamentaria e sui documenti comparativi riportanti le sottoscrizioni della defunta.

10. – Il quarto motivo di appello è del pari privo di fondamento in quanto il giudice di prime cure, a fronte di una domanda di falsità di un documento, facendo legittimamente uso del suo potere di valutazione discrezionale della rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti, ha incensurabilmente ritenuto l'espletamento della ctu come lo strumento di ausilio tecnico più idoneo ai fini della formazione del proprio convincimento e della decisione della causa.



11. – L'ultimo motivo d'impugnazione è analogamente infondato tenuto conto che il Tribunale di Trani non ha preso in esame le domande ulteriori e diverse dall'unica esclusivamente scrutinabile, costituita dalla querela di falso, onde in relazione a dette domande volutamente "pretermesse" dal Collegio di primo grado difetta qualsivoglia statuizione in grado di configurare una situazione di soccombenza (neppure teorica) dell'attore.

12. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio codificato dall'art. 91 cpc. Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile "a complessità media" della controversia, secondo i parametri forensi medi dello scaglione applicabile, eccettuando dal computo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.

13. – Infine, stante il rigetto dell'appello, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tuscg.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 225/2020, pubblicata il 31.1.2020, con atto di citazione notificato il 24.2.2020 e con atto di citazione in rinnovazione notificato il 12-17.3.2021, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [REDACTED]
- 2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 3) condanna l'appellante al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio, che si liquidano in € 8.066,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge.
- 4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo



unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mitola

Il Consigliere est.

Dott. Oronzo Putignano

